

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 ottobre 2013)

INDICE

AIROLA ed altri: sulla salvaguardia di un sito archeologico a Vercelli (4-00351) (risp. BRAY, <i>ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>)	Pag. 209	DE MONTE ed altri: sulle esercitazioni militari aeree in Friuli-Venezia Giulia (4-00774) (risp. MAURO, <i>ministro della difesa</i>)	226
AMATI ed altri: sulla stabilizzazione del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato presso il Ministero degli affari esteri (4-00457) (risp. DASSU', <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	212	DE PETRIS: sul potenziamento dell'Autorità europea di sicurezza alimentare e sull'istituzione di un'agenzia nazionale di tutela delle produzioni agroalimentari (4-00001) (risp. DE GIROLAMO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali</i>)	228
BITONCI: sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici (4-00787) (risp. D'ALIA, <i>ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i>)	214	DI BIAGIO: sui diritti sindacali del personale a contratto - regolato dalla legge locale - del Ministero degli affari esteri (4-00187) (risp. D'ALIA, <i>ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i>)	233
BOTTICI ed altri: sulla razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero (4-00592) (risp. DASSU', <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	216	DIVINA: sul furto di una pala meccanica ad un'impresa edile in Trentino, successivamente rintracciata in Romania (4-00007) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	237
CASINI ed altri: sulla riattivazione dei tirocini formativi presso il Ministero degli affari esteri (4-00352) (risp. GIOVANNINI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	220	sulla proposta di ingresso di Taiwan nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) (4-00816) (risp. ARCHI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	239
DE CRISTOFARO: sui passaggi di qualifica degli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-00387) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	224	MAZZONI: sulle inconferibilità e incompatibilità tra incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e posizioni di vertice nelle società controllate da soggetti pubblici	

(4-00151) (risp. D'ALIA, <i>ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i>)	242	STEFANO: sulle vicende successive alla soppressione dell'Istituto nazionale ricerca alimentazione e nutrizione (4-00067) (risp. DE GIROLAMO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali</i>)	248
PADUA ed altri: sulla soppressione della casa circondariale di Modica (4-00214) (risp. CANCELLIERI, <i>ministro della giustizia</i>)	244		

AIROLA, PUGLIA, VACCIANO, MONTEVECCHI, ORELLANA, MORRA, CASTALDI, CRIMI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

a Vercelli, zona via Derna, durante i mesi estivi del 2012, nei lavori per la costruzione del museo dello sport portati avanti dal Comune di Vercelli, tenuto conto del fatto che l'intera area era stata sottoposta ad indagine archeologica già durante l'Ottocento e il Novecento (esistono le segnalazioni degli anni '70 ed '80 del Novecento dei fratelli Gaviglio, appartenenti al Centro studi di ricerche storiche ed archeologiche di Vercelli), la ditta incaricata dal Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare l'indagine preventiva rinveniva le prime testimonianze romane, che poi si rivelavano essere appartenenti ad un complesso di industria denominato opificio romano;

in epoca romana imperiale l'attività industriale si svolgeva in edifici che sorgevano al di fuori della mura della città, in prossimità di rilevanti arterie di comunicazione che conducevano ad importanti centri di *municipium*, connessi con le principali vie consolari dirette, dai luoghi marini ai luoghi alpini. Tali edifici erano nominati *opificium*;

il rinvenimento dell'opificio romano rappresenta una testimonianza irripetibile e di indubbio valore storico e artistico: infatti, benché mancante della sua parte elevata, si tratta di una testimonianza unica nel suo genere scientifico, specie nella Gallia cisalpina, quale esempio di produttività di generi di svariato uso ed utilizzo per la vita umana, ubicato negli estremi lembi periferici di una città, *municipium*, di rilevante importanza, e primo esempio di documentazione storica da conservare per le generazioni future e da far divenire oggetto di studio per archeologi, laureandi e studiosi;

l'intero edificio è collocato ai margini di una strada romana che da Vercelli conduceva ad Asti, costellata da ambo i lati da sepolture in nuda terra a cremazione e sarcofagi in pietra, come quello rinvenuto, a pochi metri di distanza, nell'attuale piazza Cesare Battisti di una giovinetta romana. Esplorarlo interamente potrebbe essere un'occasione scientifica di conoscenza delle attività produttive della fine del II secolo;

l'intera zona dove è stato rinvenuto l'opificio dovrebbe essere sottoposta ad indagine esplorativa, per rintracciare le numerose testimonianze

consistenti in ceramiche, vetri, metalli, pietra, marmo e quant'altro riservi il sito;

moltissimi siti a Vercelli presentano testimonianze archeologiche di inestimabile valore nazionale e per la collettività, quali l'anfiteatro romano, la necropoli presso i frati cappuccini, la zona di Santo Stefano in civitate, il sito di San Bartolomeo, solo per citare una minima parte dei luoghi archeologici sottoposti al rischio di distruzione e di danneggiamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non ritenga opportuno rendere pubbliche, appena pronte, le relazioni di scavo e di rinvenimento effettuate dalla ditta incaricata dalla Soprintendenza regionale in merito al sito;

se non intenda promuovere un confronto, con gli esperti della sezione cittadina dei gruppi archeologici italiani aventi sede a Roma, del progetto della nuova costruzione con i disegni delle murature di epoca romana, per poterne evitare la demolizione o la copertura, con il grave rischio di non rendere più visionabile il sito;

quali urgenti iniziative intenda adottare affinché un'opera di irripetibile valenza scientifica, storica e culturale sia preservata ed occupi nella città di Vercelli, di spiccata vocazione artistica, il posto che le compete.

(4-00351)

(13 giugno 2013)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministero in relazione al rinvenimento di reperti archeologici, di epoca romana, a Vercelli, zona via Derna, e se si ritenga di rendere pubbliche le relazioni archeologiche relative allo scavo già eseguito.

In primo luogo, si precisa che, con nota prot. n. 5447 del 13 giugno 2013, la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie ha avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, e dell'art.12 del codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per tutelare le strutture più rilevanti per planimetria e comprensione del sito. A riguardo, va chiarito che qualsiasi intervento di valorizzazione *in situ* si rivelerebbe particolarmente difficoltoso, tenuto conto della scarsa conservazione dei resti archeologici (pertinenti, come frequente nei siti a vocazione artigianale di

età romana, esclusivamente a pochi filari di fondazione di murature in pietra e spezzoni laterizi e a fosse entro nuda terra utilizzate come drenaggio o deposito di materiali) e della quota di rinvenimento degli stessi (tutti a profondità comprese tra 2 e 4,5 metri dal piano di calpestio moderno) in pieno centro urbano.

La Soprintendenza, già con nota prot. n. 7541 del 17 luglio 2012, ha richiesto approfondimenti archeologici e, successivamente, per la metà settentrionale dell'area, l'esecuzione di uno scavo manuale, sistematico e in estensione dell'intero deposito archeologico, ad opera di archeologi di comprovata esperienza.

L'area ha portato all'affioramento di un articolato contesto stratigrafico pertinente a un quartiere artigianale suburbano di età romana, costituito da lacerti di strutture conservate a livello di pochi filari di fondazione e depositi di abbondante materiale di epoca romana, come peraltro già ipotizzabile a seguito di analoghi ritrovamenti avvenuti durante i lavori per la costruzione dell'attiguo stadio "L. Robbiano", ora "S. Piola".

Nonostante le operazioni di scavo archeologico stratigrafico siano tuttora in corso per documentare l'intera stratigrafia archeologica e recuperare il materiale archeologico presente, come peraltro verificato nell'ultimo sopralluogo del 5 settembre 2013, la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie ha fornito una comunicazione preliminare degli accertamenti svolti nel corso della conferenza "Nuovi ritrovamenti di Vercellae romana" tenutasi a Vercelli, in data 3 dicembre 2012, presso la locale sede del Rotary Club. Ulteriore comunicazione, più dettagliata, risulta ancora in corso di stampa nel Notiziario dei Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte n. 28 del 2013.

Il prosieguo dei lavori di scavo archeologico, anche nel settore meridionale dell'area, ha portato alla luce una situazione analoga a quella verificata nella prima porzione dell'intervento. In questo caso sono emerse anche alcune fasi della frequentazione post-antica, fra cui si segnalano tracce di aratura di campi. I materiali rinvenuti confermano l'orizzonte cronologico tra II-III sec. d .C.

Gli scavi, che stanno proseguendo senza soluzione di continuità, si devono adesso concentrare nel settore sud-occidentale.

Lo scavo presenta tutta la documentazione (anche fotogrammetrica e di rilievo) aggiornata alla settimana. Si sono, infatti, eseguite riprese telerilevate con drone che permettono di avere la documentazione aggiornata in tempo reale, consentendo un notevole snellimento delle operazioni di rilievo fotogrammetrico ed una tangibile precisione di dettaglio. Inoltre, i materiali raccolti sono lavati e schedati preliminarmente e conservati in un magazzino allarmato.

In più incontri, anche recenti, con la committenza e gli addetti del Comune di Vercelli, in attesa di perfezionare le pratiche di vincolo di alcune strutture e di autorizzazione alla demolizione di altre, si è ribadito come, vista l'estensione del sito, lo scavo archeologico debba essere condotto in maniera intensiva, continuativa e completa prima di potere effettuare qualsiasi intervento progettuale.

La Soprintendenza, lavorando in sinergia con il Comune di Vercelli, al fine di offrire i necessari strumenti didattici di comprensione dello scavo archeologico, si è dichiarata pronta e disponibile ad avviare collaborazioni con istituzioni scientifiche o enti di ricerca accreditati con lo scopo di individuare gli strumenti più idonei affinché la tutela e la ricerca scientifica attualmente in corso si coniughino con una soddisfacente e corretta valorizzazione e divulgazione dei risultati conseguiti. In proposito, si sta valutando il più coerente inserimento dei materiali rinvenuti nel costituendo Museo archeologico della città di Vercelli, in un'ottica di valorizzazione e divulgazione di quanto ritrovato.

Sarà fondamentale l'esito dello studio scientifico integrale dei contesti archeologici che comprenderà, oltre all'analisi dei reperti mobili, gli studi paleobotanici, fisico-chimici sui campioni sistematicamente raccolti, in modo da poter fornire il quadro più completo dal punto di vista storico e ambientale di quanto rinvenuto. In tal senso si troveranno con il Comune di Vercelli le forme più idonee per completare tali ricerche e offrire una corretta informazione al pubblico.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

BRAY

(18 ottobre 2013)

AMATI, GHEDINI Rita, VALENTINI, GRANAIOLA. - *Al Ministro degli affari esteri*. - Premesso che:

anche presso il Ministero degli affari esteri risultano in atto le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale con contratti a tempo determinato e in possesso di determinati requisiti;

fra questi, oltre al "tempo determinato", vi è anche un periodo di servizio, anche non continuativo, di almeno 3 anni;

risultano aver prestato servizio presso il Ministero almeno 11 unità di lavoratori con contratti di natura temporanea e sempre per un periodo superiore al limite dei 3 anni, di natura però non tecnicamente "a tempo de-

terminato", ma cosiddetti contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

la richiesta di stabilizzazione di detto personale è stata finora rifiutata a causa appunto della natura formale del contratto, quando nella sostanza si tratta senz'altro dello svolgimento di mansioni lavorative di tipo continuativo e subordinato;

soprattutto si tratta di personale di alto profilo professionale, impegnato da anni, spesso con mansioni di particolare responsabilità, in Italia e all'estero, la cui qualità e affidabilità è stata a più riprese riconosciuta dai ruoli dirigenti del Ministero,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire perché le pratiche di stabilizzazione possano riguardare anche il personale precario impiegato da più di 3 anni presso il Ministero secondo le tipologie contrattuali cosiddette Co.Co.Co..

(4-00457)

(27 giugno 2013)

RISPOSTA. - Non risultano al momento in atto procedure di stabilizzazione del personale dirigenziale con contratti a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso il Ministero.

Il personale a contratto che opera attualmente presso la Direzione generale affari politici e di sicurezza proviene dalla ex struttura *task force* Iraq, che è stata istituita con il decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, dalla legge n. 219 del 2003. Tale dispositivo di legge ha permesso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso l'ex Direzione generale per il Mediterraneo e Medio oriente. Queste normative sono state sempre rinnovate all'interno dei successivi "decreti missioni". Ciò ha consentito di avvalersi della competenza e della professionalità del personale anche per le altre aree di crisi di volta in volta inserite nel decreto missioni e che hanno interessato l'attività della predetta Direzione.

Al momento, la Farnesina è impegnata in una complessa procedura di rideterminazione delle proprie piante organiche, a seguito dei tagli intervenuti con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. All'esito del perfezionamento di tale procedura, si provvederà, nel quadro normativo vigente, alla definizione di un piano di assunzione, sia con riferimento al personale diplomatico, sia a quello dirigente e delle aree funzionali, a valere sulle limitate risorse ancora disponibili relative al *turn-over* degli anni 2011 e 2012.

Pertanto, iniziative rientranti nella fattispecie prevista dalla richiamata normativa potranno, qualora possibile, essere affrontate nell'ambito di un eventuale piano di assunzione per l'anno 2014, a valere sulle risorse del *turn-over* del personale del Ministero del 2013.

Il Vice ministro degli affari esteri

DASSU'

(18 ottobre 2013)

BITONCI. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'interno.* - Premesso che:

organi di stampa locale di Venezia riportano la notizia secondo la quale il Comune di Venezia avrebbe richiesto ai propri dipendenti comunali, di qualsiasi livello e ruolo, di dichiarare se fossero iscritti a qualche associazione, ovvero se avessero pubblicato qualche libro o fossero registrati in un circolo;

"il Gazzettino di Venezia" di sabato 24 agosto 2013 riferisce come la comunicazione sia stata fatta avere prima tramite il sito *intranet* comunale, poi con circolare del direttore generale del Comune dove si evidenziavano i nuovi adempimenti derivanti dal regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, tra cui l'obbligo di informare l'ente locale anche di "tutti i rapporti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti avuti negli ultimi tre anni, anche se da coniugi, parenti o affini con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio";

la rigida applicazione di quanto previsto dalla normativa, ed in particolare di quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, rischia concretamente di ledere il diritto alla *privacy* dei dipendenti comunali, richiedendo informazioni ed adempimenti che nulla hanno a che vedere con il corretto esercizio delle proprie mansioni professionali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare le opportune iniziative di competenza finalizzate a promuovere la soppressione dell'attuale norma riguardo la comunicazione di partecipazione ad associazioni ed organizzazioni da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(4-00787)

(4 settembre 2013)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo si chiede di adottare iniziative finalizzate alla modifica della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in quanto ritenute potenzialmente in contrasto con la tutela della *privacy* dei lavoratori del pubblico impiego.

Com'è noto, il 19 giugno 2013 è entrato in vigore il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Oltre ad osservare la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, il dipendente deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Inoltre, il dipendente, in osservanza della nuova normativa, è tenuto a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, ed evita comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione; orienta l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, in una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati; nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che comportino discriminazioni di qualsiasi tipo.

Dopo aver elencato i principi generali, il codice entra nel vivo di tutti gli aspetti collegati al rapporto di lavoro: dalla gestione di regali o altre utilità alla comunicazione dei conflitti d'interesse alla prevenzione della corruzione, al comportamento in servizio, ai rapporti con il pubblico.

Da quanto sinora dedotto appare evidente che l'impianto normativo del nuovo codice di comportamento per i dipendenti pubblici deve considerarsi un importante passo in avanti nell'attuazione delle norme anticorruzione: lo strumento, come sostenuto dal Governo, indispensabile per rendere le pubbliche amministrazioni impermeabili alle cattive pratiche e trasparenti agli occhi dei cittadini.

Peraltro, le previsioni del codice, che abroga il precedente decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, sono integrate

dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, che estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti.

La disciplina, nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, tocca, in modo particolareggiato, tutti quegli aspetti del rapporto di lavoro del dipendente pubblico che potrebbero dare adito a pratiche scorrette, con l'obiettivo di realizzare la massima correttezza ed integrità.

In conclusione, pur essendo uno strumento di primaria importanza per la corretta attuazione del sistema di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni corruttivi, si tratta di un provvedimento di recente emanazione che, per estrinsecare pienamente le sue finalità, necessita di un congruo tempo di applicazione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

D'ALIA

(17 ottobre 2013)

BOTTICI, TAVERNA, PUGLIA, FATTORI, PAGLINI, MORONESE, NUGNES, MANGILI, COTTI, CATALFO, CASTALDI, MUSINI, MONTEVECCHI, AIROLA, MARTON, SANTANGELO, BUCCARELLA, BATTISTA, DONNO, LEZZI, GAETTI, MOLINARI, SERRA, SCIBONA, ENDRIZZI, BLUNDO, GIROTTO, ORELLANA. - *Ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 1, comma 1311, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevedeva che il Ministero degli affari esteri avvalendosi dell'Agenzia del demanio avrebbe dovuto elaborare entro il 30 luglio 2007 un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla ricognizione, alla stima, all'analisi comparativa di costi-benefici ed, infine, all'individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione;

sulla base del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero di cui all'art. 1, comma 1311, il Ministro, anche per il tramite dell'Agenzia, avrebbe dovuto individuare gli immobili da dismettere;

l'art. 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), prevedeva, allo scopo di accelerare e semplificare la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, che la

vendita degli immobili individuati ai sensi dei commi 1311 e 1312 dell'art.1 della legge n. 296 fosse effettuata mediante trattativa privata, anche avvalendosi, al fine di determinare il valore di mercato, di soggetti competenti nel luogo ove è ubicato l'immobile;

considerato, infine, che l'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 477, autorizzava la spesa di 150 miliardi di lire per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale,

si chiede di sapere:

se sia stato realizzato il piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero previsto dall'art. 1, comma 1311, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

se siano stati individuati gli immobili da dismettere e quali siano stati i criteri e le linee guida utilizzati per individuarli;

se, nel caso in cui non sia stato realizzato il piano di razionalizzazione, esista un elenco dei beni immobili dello Stato ubicati all'estero specificando, in caso affermativo, per ciascuno di essi la destinazione d'uso (residenziale, commerciale, industriale) e l'attuale modalità di utilizzo (libero, locato, utilizzato per fini istituzionali eccetera);

quando, nel caso in cui non sia stato ancora realizzato il piano di razionalizzazione, sia previsto il completamento del piano medesimo;

quali siano gli immobili di proprietà dello Stato ubicati all'estero acquistati, costruiti o ristrutturati negli ultimi 10 anni, indicando per ciascuno di essi data dell'operazione, ubicazione, dimensioni (metri quadrati) e costo dell'intervento;

quali siano gli immobili dismessi negli ultimi 10 anni, specificando per ciascuno di essi data della vendita, ubicazione, dimensioni (metri quadrati), corrispettivo di vendita, nome dell'acquirente, modalità di vendita (asta pubblica o trattativa privata);

quali siano state, nel caso di vendita mediante asta pubblica di immobili del patrimonio dello Stato ubicati all'estero, le modalità di pubblicità dell'asta, le modalità di determinazione della base d'asta ed il luogo di esecuzione della stessa;

quali siano stati, nel caso di vendita mediante trattativa privata, i criteri utilizzati per individuare gli acquirenti e la modalità di determinazione del corrispettivo di vendita.

(4-00592)

(19 luglio 2013)

RISPOSTA. - In base a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007, il piano di razionalizzazione immobiliare è stato portato a termine nel 2007 congiuntamente con l'Agenzia del demanio ed è stato elaborato in diverse fasi, dalla ricognizione, alla stima, alla selezione di quegli immobili da sottoporre ad analisi costi-benefici, fino ad arrivare all'individuazione di quelli per cui proporre la dismissione.

La fase di ricognizione (fase 1) ha avuto lo scopo di censire gli immobili dello Stato all'estero; sono stati così censiti 296 immobili, risultati costituire l'attuale patrimonio immobiliare all'estero, che ricomprende una vasta tipologia di immobili, sia quelli destinati ad un utilizzo puramente istituzionale (ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura, eccetera), sia quelli strumentali a tale attività istituzionale (residenze, alloggi di servizio del personale, eccetera), sia numerosi immobili di proprietà aventi differenti destinazioni d'uso (concessioni ad enti gestori, scuole, chiese, ossari, biblioteche, circoli degli italiani, eccetera).

Nella fase successiva (fase 2), sono stati selezionati tutti quegli immobili che per vari motivi, innanzitutto per la propria funzione istituzionale ma anche per impedimenti di varia natura giuridica, non potevano essere presi in considerazione nel piano di razionalizzazione e pertanto sono risultati esclusi dall'analisi costi-benefici. In particolare, sono stati riscontrati elementi di esclusione su 276 immobili e pertanto l'analisi costi-benefici è stata sviluppata sui restanti 20 cespiti.

L'analisi costi-benefici (fase 3) ha inteso vagliare e quantificare la convenienza economica di diverse ipotesi di razionalizzazione patrimoniale, affiancando al semplice mantenimento dell'immobile nel patrimonio, ipotesi di ipotesi di alienazione e/o permuta dell'immobile.

Il concetto di dismissione è stato inteso nella più completa accezione del termine e cioè come qualunque forma di cessione dell'immobile, purché motivata all'interno del più ampio piano di razionalizzazione in cui l'immobile stesso è inserito.

Stante il brevissimo lasso di tempo imposto dalla normativa per l'ultimazione del piano, non è stato possibile perfezionare il procedimento

di identificazione dell'esatto valore di ciascun cespite, ossia la stima; congiuntamente con l'Agenzia del demanio si è deciso pertanto di rimandare ad una fase successiva tale procedura e di mantenere per ciascun immobile il valore allora risultante dal conto generale del patrimonio.

In base al piano sono stati emessi due primi decreti a firma del Ministro per l'individuazione di 15 immobili da dismettere.

In aggiunta a quelli previsti dal piano, nell'ambito del programma di "razionalizzazione della rete delle sedi estere" (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007), con altri due decreti a firma del Ministro sono stati successivamente individuati altri immobili da dismettere in quanto ospitavano sedi destinatarie di provvedimenti di soppressione.

Dal 2007 in poi si sta quindi dando seguito alla procedura di alienazione di 28 immobili.

Per quanto concerne gli immobili acquisiti negli ultimi 10 anni, nel 2004 sono stati stipulati i seguenti contratti di compravendita relativi a: un immobile da adibire a nuova sede del consolato generale d'Italia a San Paolo del Brasile, per un importo di 3.140.495,86 euro; un immobile da adibire a nuova sede dell'agenzia consolare a Lomas de Zamora, Argentina, per l'importo di 168.208,58 euro.

Inoltre, un immobile già adibito a sede in fitto dell'ambasciata d'Italia in Beirut, il cui contratto di locazione quinquennale, stipulato nel 2005, prevedeva una clausola di promessa di vendita da esercitarsi entro il 31 dicembre 2010. L'esercizio dell'opzione d'acquisto, effettuato nel quinto anno, ha comportato un costo pari a 6.943.623 dollari americani, da cui andavano dedotti i canoni di affitto già pagati, per un importo a saldo equivalente ad 3.447.179,94 euro. Tale immobile, situato in rue de Palais Presidentiel - lot. n. 3636 Baabda, si eleva di complessive 8 elevazioni, di circa 985 metri quadri ciascuna, di cui tre seminterrate.

Infine, per un immobile di 7 piani per complessivi 1.285,9 metri quadri, in *freehold* (piena proprietà), da adibire a nuova sede del consolato generale d'Italia a Londra, sito in Farringdon street n. 83/86 e denominato Harp House, per un importo complessivo di 5.000.000 sterline, equivalenti a 5.843.852,27 euro.

In merito alle ristrutturazioni effettuate sugli immobili ubicati all'estero, si elencano i principali interventi di ristrutturazione effettuati negli ultimi 10 anni: 1) Addis Abeba: lavori di consolidamento del muro di cinta ed adeguamento area ingresso del *compound* dell'ambasciata; 2) Vienna: lavori di restauro e ristrutturazione di palazzo Metternich, sede dell'ambasciata d'Italia; 3) Montevideo: lavori di ristrutturazione ed am-

pliamento della cancelleria diplomatica; 4) L'Aja: lavori di restauro delle facciate e degli elementi architettonici esterni della residenza del capo missione; 5) Bahia Bianca: lavori di ristrutturazione della nuova sede del consolato generale; 6) Libia: lavori di manutenzione straordinaria della Residenza del Capo missione; 7) Algeri: lavori di manutenzione straordinaria dei *compound* dell'ambasciata, a seguito di risoluzione contrattuale; 8) Washington: lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto elettrico di Florence House, residenza del capo missione; 9) Istanbul: lavori di costruzione della nuova palazzina visti all'interno del *compound* dell'ambasciata; 10) Panama: lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Residenza del Capo missione; 11) Londra: lavori di adeguamento della nuova sede del consolato generale.

Per completezza di informazione si fa presente che, prima dell'avvio del piano di razionalizzazione del 2007 erano stati alienati nel 2004 un immobile a Tolone, Francia, sede dell'ex missione cattolica, con diritto di prelazione esercitato dalla municipalità di Tolone, per un importo di 1.413.715,05 euro, e uno a Bonn, Germania, ex sede della cancelleria dell'ambasciata d'Italia, secondo una procedura a trattativa privata con la signora Katja Adolph, che ha comportato un'entrata in bilancio di 950.000 euro.

Relativamente alle modalità di dismissione degli immobili l'*iter* seguito di norma ha previsto le seguenti fasi: a) acquisizione di una perizia di valore degli stessi (elaborata anche da professionisti qualificati reperiti *in loco*, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n.183, che ha semplificato e accelerato la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero); b) bando di gara (avente come importo a base d'asta il valore scaturito dalla perizia di valore) effettuato dalla sede di riferimento mediante pubblicazione di un avviso d'asta sui principali quotidiani locali, sul sito istituzionale della sede stessa ed eventualmente anche delle sedi limitrofe, sul sito istituzionale del Ministero e, in taluni casi anche su quello dell'Agenzia del demanio o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; c) aggiudicazione al miglior offerente, effettuata dalla sede di riferimento, mediante redazione di apposito verbale.

Nei casi in cui, a seguito di gara (a volte anche reiterata più volte), non sia stata presentata alcuna offerta, si è successivamente proceduto a trattativa privata, ricorrendo agli enti pubblici locali che hanno fatto richiesta di acquisizione dell'immobile. In altri casi si è provveduto ad affidare appositi incarichi di vendita ad agenzie di intermediazione immobiliare locali.

Il Vice ministro degli affari esteri

DASSU'

(18 ottobre 2013)

CASINI, DE CRISTOFARO, OLIVERO, CORSINI, MARAN, GAMBARO, ROMANO, MERLONI, MARINO Luigi. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri.* - Premesso che:

una convenzione del 2005 tra il Ministero degli affari esteri e la Conferenza dei rettori consentiva a laureandi e neolaureati meritevoli la possibilità di svolgere periodi di tirocinio di tre mesi presso gli uffici dell'amministrazione centrale e la rete diplomatico-consolare del Ministero;

lo svolgimento dei tirocini non comportava oneri per il Ministero;

la legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta legge Fornero), ha modificato la disciplina dei tirocini di formazione e orientamento, introducendo il criterio del riconoscimento al tirocinante di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta;

la stessa legge ha però disposto che l'applicazione dei nuovi principi (quindi l'introduzione dell'indennità) non può comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

secondo le "linee guida" emanate in materia, il 24 gennaio 2013, dalla Conferenza Stato-Regioni, le pubbliche amministrazioni possono attivare delle convenzioni solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa;

considerato che:

nel bilancio 2011 del Ministero degli affari esteri non erano previsti stanziamenti per i tirocini, poiché la convenzione del 2005 non prevedeva oneri per il Ministero;

il Ministero si trova attualmente nell'impossibilità di accogliere tirocinanti nei propri uffici;

i tirocini rappresentano invece un importante strumento di arricchimento della preparazione di laureandi e laureati, forniscono una preziosa occasione di avvicinamento al mondo del lavoro e contribuiscono a mantenere attivo il legame tra università e amministrazioni pubbliche,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo stiano mettendo in atto al fine di una rapida riattivazione di questo importante strumento formativo.

(4-00352)

(13 giugno 2013)

RISPOSTA. - Il programma di tirocini concordato tra Ministero degli affari esteri e Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) era disciplinato da una convenzione del 2005 tra il Ministero e la fondazione CRUI e offriva a dottori, laureandi e dottori magistrali particolarmente meritevoli la possibilità di svolgere tirocini di 3 mesi presso l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero. L'articolo 17 della convenzione dispone che essa non comporta oneri per il Ministero.

In proposito, occorre premettere che i tirocini formativi e di orientamento hanno lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro. I tirocini non sono riservati solo agli studenti (cosiddetti tirocini curriculari), ma sono finalizzati anche ad agevolare l'inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti che incontrano difficoltà nella ricerca di un'occupazione.

Con l'intento di prevenire gli abusi e l'eccessivo ricorso a tale forma contrattuale, la legge di riforma del mercato del lavoro, n. 92 del 2012, ha previsto all'articolo 1, commi da 34 a 36, un percorso di revisione della disciplina che regola la materia.

Tuttavia, il combinato disposto dei commi 34, lettera *d*), che prevede il riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante, e 36, che sancisce che dall'applicazione del comma 34 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha comportato delle difficoltà applicative ai tirocini svolti presso le pubbliche amministrazioni.

Al fine di superare tali difficoltà, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha introdotto importanti novità in materia. In primo luogo, l'articolo 2, commi 6 e 7, prevede, al fine di consentire l'effettivo ricorso ai tirocini formativi e di orientamento anche da parte delle pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un apposito fondo (2 milioni all'anno per gli anni 2013-2015), le cui modalità di accesso sono

stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto è in corso di predisposizione.

Il comma 5-*bis*, inoltre, ha previsto l'istituzione del "Fondo mille giovani per la cultura", limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad un milione di euro, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo è rimessa a un decreto interministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e per la pubblica amministrazione.

I commi da 10 a 13 intendono sostenere e incentivare le attività di tirocinio curriculare svolte dagli studenti universitari nel prossimo anno accademico 2013-2014. In particolare, il comma 13 prevede che ciascuna università assegni le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato.

In sede di conversione del decreto-legge, inoltre, è stata introdotta una disposizione specifica per i tirocini all'estero svolti presso soggetti pubblici. In tal caso l'importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari equivalenti alla quota di contribuzione spettante.

Inoltre, e per completezza di esposizione, si ritiene opportuno rammentare che, in attuazione a quanto stabilito dalla legge n. 92 del 2012, che aveva previsto l'introduzione di linee guida, finalizzate a stabilire degli *standard* minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dell'istituto, la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome ha adottato le "Linee guida in materia di tirocini", con accordo del 24 gennaio 2013. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle stesse linee guida, il decreto-legge n. 78 del 2013, così come modificato dalla legge di conversione, ha previsto che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

Da ultimo, si rappresenta che il Ministero degli affari esteri sta vagliando le possibili modalità di ripresa dei tirocini del programma su basi

compatibili anche con le altre disposizioni attualmente vigenti. In particolare, si stanno verificando le condizioni alle quali potranno essere attivati percorsi formativi come i tirocini curriculari con la collaborazione finanziaria degli atenei, e si stanno vagliando delle ipotesi di singole convenzioni bilaterali fra sedi estere ed università.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

GIOVANNINI

(16 ottobre 2013)

DE CRISTOFARO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con la trasformazione del rapporto d'impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da privatistico a pubblicistico (legge n. 252 del 2004 e decreto legislativo n. 217 del 2005) sono entrate in vigore nuove disposizioni per il passaggio di qualifica a caporeparto e capo squadra dei lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

con l'applicazione di tali disposizioni si dovrebbero snellire le lunghe e farraginarie procedure per ripianare le fortissime carenze nei due importanti profili professionali di caporeparto e caposquadra;

detta procedura prevede la copertura delle carenze di organico nei profili di caporeparto e caposquadra determinate dalla vacanza al 31 dicembre dell'anno precedente, con un bando di concorso al 1° gennaio dell'anno successivo. Tale procedura si divide in due sottoprocedure: la copertura nella misura del 60 per cento dei posti vacanti per anzianità e titoli e la copertura nella misura del 40 per cento dei posti per concorso con prova scritta aperto a tutti;

nell'effettuazione dei primi passaggi di qualifica a caposquadra per la copertura dei posti disponibili al 1° gennaio 2006 e 1° gennaio 2007, è stata rispettata la prevista procedura di legge, mentre per i passaggi a caposquadra 2008 i posti vacanti sono stati assegnati ai capisquadra 2009 e non a quelli del 2008; una procedura anomala, non solo perché i posti non sono stati assegnati agli aventi diritto, ma anche perché la procedura interna ai passaggi di qualifica a caposquadra con decorrenza 2009 deve essere ancora espletata;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

i lavoratori vigili del fuoco che ritengono di essere stati danneggiati hanno presentando al Tar Lazio 1, Sezione *bis*, ricorso amministrativo e il 26 giugno 2013 vi sarà l'udienza;

in caso di esito favorevole ai ricorrenti, si potrebbe arrivare al blocco della procedura concorsuale, con un ulteriore danno rispetto allo spirito di riduzione dei tempi cui si ispirava la procedura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare le iniziative di sua competenza affinché gli aventi diritto a caposquadra, che sono stati estromessi alla decorrenza 2008, vengano regolarmente inseriti nelle prossime procedure selettive interne, nel rispetto delle leggi vigenti.

(4-00387)

(19 giugno 2013)

RISPOSTA. - I bandi di concorso per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stati emanati in virtù di quanto previsto dal decreto-legge n. 79 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131 del 2012.

In via straordinaria e fino al 2013, tale norma ha eliminato il doppio canale di accesso alle suddette qualifiche, prevedendo invece una selezione solo per titoli.

In particolare, per l'assegnazione dei cosiddetti posti di risulta derivanti dalla procedura concorsuale a capo reparto con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2007, sono state applicate le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 4. La disposizione è finalizzata ad evitare incertezze interpretative, operando, a tal fine, una scelta precisa e coerente con le esigenze di semplificazione. Infatti, nella relazione al disegno di legge si precisa che: «Il comma 4 prevede una disposizione transitoria indispensabile a consentire l'applicazione della risulta al primo concorso a semplificato per capo squadra, cioè quello con decorrenza al 1° gennaio 2009». Pertanto, il legislatore ha ritenuto di dover attribuire i posti di risulta resisi disponibili a seguito dello svolgimento del concorso per capo reparto con decorrenza giuridica 1° gennaio 2007, espletato secondo la nuova normativa, al primo concorso utile per capo squadra espletato anch'esso secondo le nuove regole (quello con decorrenza giuridica 1° gennaio 2009).

Inoltre, in tale ottica, nei commi successivi anche il sistema dei requisiti e dei titoli è stato armonizzato con le specifiche annualità per le quali sono stati banditi i relativi concorsi.

Il ricorso davanti al Tar Lazio citato risulta tuttora pendente e non è stata ancora fissata l'udienza per la trattazione.

Infine, si sottolinea che ogni eventuale iniziativa legislativa in materia potrebbe avere effetto esclusivamente sui concorsi futuri, ma non sulle procedure già in corso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(21 ottobre 2013)

DE MONTE, AMATI, CANTINI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, FAVERO, MORGONI, RUSSO, VALENTINI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

come segnalato da molti cittadini negli ultimi anni, i cieli del Gemonese e dell'Alto Friuli, nella Regione Friuli Venezia Giulia, sono divenuti, di giorno e di notte, teatro di esercitazioni militari e simulazioni di azioni di guerra con elicotteri e aerei militari;

si sono verificati numerosi incidenti nella Regione Friuli Venezia Giulia nonché in Veneto, a partire dalla strage di Casalecchio di Reno (1990) con dodici vittime e ottantotto feriti, passando per la strage del Cermis (1998), che ha causato venti vittime tra i civili, fino al recente inabissamento di un caccia F16 americano nel mare Adriatico, lo scorso gennaio 2013;

circa milleduecento firme sono state raccolte in calce ad una petizione di cittadini della Regione e dei territori interessati, al fine di garantire adeguata informazione alla popolazione interessata circa le modalità stabilite per i sorvoli, concordate con le autorità militari;

l'inquinamento atmosferico (incrementato anche dal massiccio traffico dell'aviazione civile) e l'inquinamento acustico provocati sono particolarmente elevati, dato il frastuono provocato dalle evoluzioni a bassa quota, che disturba significativamente il normale svolgersi della vita quotidiana della comunità (attività scolastiche, sportive, eventi, cerimonie, feste e sagre) e dei cittadini (il riposo dei lavoratori turnisti e degli anziani, le attività lavorative che richiedono il silenzio, lo studio),

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire promuovendo una regolamentazione degli spazi di volo che stabilisca precisi criteri, riguardanti la distanza dagli abitati e gli orari delle esercitazioni militari, operando altresì per la limitazione della frequenza delle esercitazioni stesse;

se intenda inoltre prendere in considerazione l'opportunità della creazione di una Commissione mista di autorità pubbliche e militari, per la valutazione dei rischi e dei disagi per la popolazione interessata e per concordare numero e modalità delle esercitazioni militari nelle vicinanze dei centri abitati.

(4-00774)

(8 agosto 2013)

RISPOSTA. - Preme sottolineare innanzitutto l'importanza fondamentale che riveste per il personale delle forze armate l'acquisizione di adeguati livelli di addestramento, al fine sia di poter assolvere al meglio i compiti istituzionali, sia per consentire al personale stesso di operare nelle condizioni di maggior sicurezza possibile.

In particolare, l'attività addestrativa per l'Aeronautica militare, oltre ad essere indispensabile per il mantenimento delle capacità operative funzionali alla salvaguardia della sicurezza dello spazio aereo di interesse nazionale, costituisce, altresì, il fondamento da cui originano tutti i principi basilari della sicurezza delle operazioni di volo.

In tale ambito, premesso che l'attività di volo militare risulta compiutamente disciplinata in ogni suo aspetto specie per quel che concerne l'incolumità dei terzi sorvolati, si assicura che l'Aeronautica militare profonde un costante impegno affinché tutte le attività di volo di natura sia operativa sia addestrativa condotte sui cieli d'Italia, compresi quelli del Friuli-Venezia Giulia, vengano svolte nel pieno rispetto delle vigenti normative concernenti l'impatto ambientale ed antirumore.

Entrando nel merito di tali disposizioni, si osserva innanzitutto che l'attività di volo normalmente viene condotta evitando il sorvolo di centri urbani.

Nei casi, invece, in cui non è possibile evitare aree densamente abitate, tale sorvolo avviene a quote superiori ai 1.500 piedi (circa 500 metri), ad una distanza minima di 1.5 NM (3 chilometri), ed a velocità tali da ridurre l'impatto acustico.

L'attività di volo notturno di norma si svolge nei giorni dal lunedì al venerdì, non oltre le ore 23.00 locali. Durante i fine settimana, invece, l'unica attività di volo riconducibile ad aeromobili militari potrebbe essere quella connessa alle esibizioni della pattuglia acrobatica nazionale in località e date preventivamente autorizzate dalle competenti autorità oppure agli eventuali cosiddetti *scrambles* reali dei velivoli da difesa aerea.

In tale contesto, si osserva che la medesima disciplina viene applicata senza alcuna deroga nei confronti di tutti gli aeromobili stranieri autorizzati al sorvolo dello spazio aereo nazionale, ivi inclusi gli aeromobili appartenenti ai reparti di nazionalità estera permanentemente rischierati nel Paese.

In proposito, si ricorda che l'attività addestrativa dei reparti statunitensi rischierati in Italia è soggetta ad ulteriori e particolari limitazioni rispetto a quanto sopra, in applicazione dell'accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti per il rispetto delle procedure stabilite dalla Commissione Tricarico-Pruher. Infatti, tali procedure prevedono che l'attività addestrativa statunitense debba essere strettamente monitorata e contingentata e che l'attività di volo notturno non ecceda il 25 per cento del totale dei voli settimanali autorizzati.

Infine, per quanto riguarda la creazione di una commissione mista, è opportuno evidenziare che già esistono procedure di coordinamento tra l'ENAC e l'Aeronautica militare con riferimento anche a quanto disposto dalla vigente normativa europea.

Il Ministro della difesa

MAURO

(16 ottobre 2013)

DE PETRIS. - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'interno.* - Premesso che:

l'Unione europea svolge un ruolo fondamentale in materia di legislazione agroalimentare occupandosi degli aspetti normativi di tutta la filiera agroalimentare e dettando regolamenti e direttive per gli Stati membri così da ampliare la tutela del consumatore e del cittadino europeo;

tale visione riflette il concetto di *human security* che è parte della più ampia accezione di *global security*, per cui ogni cittadino europeo è titolare del diritto di sicurezza, proveniente per lo più da ambiti esterni (*global security*) ma anche quale soggetto di sicurezza individuale nell'accezione

più ampia del termine, da minacce multiformi, come quella provocata dal degrado dell'ambiente o dalla scarsità o dalla scarsa qualità delle risorse agroalimentari (*human security*);

l'azione comunitaria si muove secondo alcune direttrici principali quali la protezione della vita e della salute dei cittadini e la protezione degli interessi dei consumatori, tenendo conto della tutela dell'ambiente, realizzando la libera circolazione nella comunità dei prodotti alimentari;

sono due i principi applicati su cui si fonda la sicurezza agroalimentare: a) la non commercializzazione dei prodotti pericolosi per la salute; b) la tracciabilità dei prodotti alimentari, degli alimenti per animali, degli animali produttori di carne, derrate alimentari e di qualsiasi altra sostanza introdotta nei prodotti alimentari, tramite la quale viene accertata la provenienza in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione;

per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza agroalimentare, su mandato del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999, nel 2000 il commissario David Byrne, responsabile per la politica dei consumatori della UE, ha presentato a Bruxelles il libro bianco sulla sicurezza agroalimentare, in cui uno dei punti principali della politica europea in materia consiste nell'aver distinto le azioni politiche dalle analisi scientifiche prevedendo la creazione di un'apposita *authority*, l'EFSA (European food security authority, Autorità europea per la sicurezza alimentare), separando quindi la funzione di indirizzo della Commissione da quella di controllo e di analisi del rischio dell'Autorità, per cui la politica sulla sicurezza agroalimentare è di competenza della Commissione, mentre l'*Authority* svolge compiti di analisi del rischio e di verifica scientifiche;

l'EFSA ha sede in Italia, a Parma, con il compito di curare gli aspetti di consulenza scientifica, di valutazione e di gestione del rischio dei prodotti alimentari, con tre compiti fondamentali: collaborare con esperti di tutti gli Stati membri, condividere dati e risultati di studi scientifici e armonizzare i sistemi nazionali per la valutazione del rischio;

la principale attività dell'Autorità consiste nel fornire consulenza scientifica in merito a qualsiasi tema riguardante la sicurezza alimentare e animale, e i pareri sono utilizzati dagli organi che devono successivamente mettere a punto gli aspetti legislativi e le politiche di sicurezza di settore;

le politiche europee di sicurezza alimentare si basano sul principio di precauzione, che è uno strumento essenziale per fronteggiare quelli che sono definiti rischi di natura alimentare, prevedendo una soluzione certa ai rischi incerti, per cui l'impegno dell'Unione europea in questo settore strategico per la salute e il benessere dei cittadini è minimizzare il più possibile i rischi tendendo al più alto livello di sicurezza;

l'Autorità, dopo lo scandalo della "mucca pazza" (BSE) del 2000-2001, è stata vista come una garanzia contro la violazione del principio della tracciabilità dei prodotti agroalimentari;

purtroppo l'Autorità stessa è invece accusata da numerose organizzazioni di agricoltori e consumatori di scarsa indipendenza, come ben evidenziato proprio nel settimanale "il Punto" di venerdì 8 marzo 2013;

nonostante l'obbligo europeo, l'Italia, ad anni di distanza, non ha ancora provveduto a dotarsi di un'autorità nazionale per la sicurezza agroalimentare anche per il mancato accordo tra i Ministeri competenti;

la gravità della situazione è confermata dai recenti casi di contraffazione dei prodotti alimentari con carne di cavallo non dichiarata in etichetta, di prodotti di frutticoltura (ciliegie e kiwi) e di animali in cui sono stati utilizzati sostanze ormonali illecite e di produzioni di olio extravergine di oliva di qualità non rispondente all'etichetta,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per promuovere, anche attraverso le opportune azioni in ambito UE, il potenziamento della funzione di terzietà dell'Autorità europea di sicurezza alimentare EFSA, rispetto alle multinazionali agroalimentari, per la salvaguardia degli interessi dei consumatori europei;

se intendano valutare l'opportunità e la necessità dell'istituzione in Italia di un'agenzia di tutela delle produzioni agroalimentari per gli aspetti sia di sanità che di qualità dell'alimento, con il compito di coordinare le azioni dei diversi organismi dipendenti dai Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso un nuovo organismo centrale di raccolta delle informazioni e impulso delle indagini e controlli;

se intendano accertare le responsabilità della sostanziale inerzia del Ministero delle politiche agricole in tutta la prima fase di emergenza relativa alla presenza di carne di cavallo non dichiarata in etichetta, proprio mentre ciò causava sconcerto nei consumatori ed un crollo delle vendite, anche di prodotti di qualità ma non distinguibili da quelli truffaldini.

(4-00001)

(15 marzo 2013)

RISPOSTA. - In riferimento all'opportunità di potenziare la funzione di terzietà dell'Autorità europea di sicurezza nazionale (EFSA) e

l'eventuale istituzione di un'apposita agenzia di tutela delle produzioni agroalimentari, anche in considerazione dei casi di rilevata presenza, in alcuni prodotti alimentari, di carne di cavallo non dichiarata in etichetta, si precisa anzitutto che i ritrovamenti sono tutti relativi ad importazioni di prodotti carnei provenienti da Paesi dell'Est o, comunque, frutto di triangolazioni commerciali. Al momento, non è stata, infatti, ravvisata alcuna presenza di carne di cavallo in prodotti carnei di origine nazionale.

La problematica appare, quindi, riconducibile al più ampio fenomeno di contraffazione agroalimentare il cui contrasto necessita di un'intensificazione dell'attività di controllo, in particolare sulla carne importata, in accordo con il principio e le regole stabilite dalla normativa alimentare generale dell'Unione europea.

L'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, organo ufficiale di controllo del Ministero, in coordinamento con il comando Carabinieri politiche agricole e alimentari (NAC) e il Corpo forestale dello Stato, è intervenuto tempestivamente anche nell'intento di prevenire il verificarsi di casi analoghi.

In particolare, in collaborazione con l'amministrazione sanitaria, son stati intensificati i controlli di rintracciabilità nell'ambito delle produzioni a base di prodotti carnei ed avviato un programma straordinario di ispezioni sulla conformità delle carni fresche e dei prodotti a base di carne ai disciplinari di produzione e sull'origine delle carni utilizzate, ivi compresa l'eventuale presenza, nei prodotti trasformati, di carni di specie diverse da quelle dichiarate in etichetta.

In relazione a quanto accaduto, oltre a disporre prontamente a livello nazionale tutte le azioni necessarie, il Ministro ha ritenuto opportuno ribadire, anche attraverso la delegazione italiana presso le varie sedi istituzionali europee, l'importanza di rafforzare i sistemi di tracciabilità e di comunicazione delle informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori, segnalando la necessità di un sistema più efficace nel garantire la massima trasparenza delle etichette.

In occasione del Consiglio UE del 25 febbraio 2013, l'Italia aveva già esortato la Commissione europea a prevedere la copertura finanziaria per rafforzare le attività di controllo, sollecitando anche l'adozione di un quadro normativo più chiaro e comprendente l'obbligo dell'indicazione d'origine per tutti i prodotti agroalimentari. Tale richiesta è stata condivisa da molte delegazioni (Portogallo, Regno Unito, Austria, Germania, Spagna, Francia, Finlandia, Lussemburgo, Slovenia, Lituania, Grecia e Irlanda) che, convenendo sull'utilità dell'indicazione del Paese di origine anche per le carni e i prodotti carnei, hanno contribuito ad ampliare il numero degli Stati membri favorevoli rispetto alle posizioni palesate nel pregresso negoziato sulle informazioni al pubblico sui prodotti alimentari.

La Commissione europea, che al momento ha escluso qualsiasi rischio per la salute pubblica dovuto all'aggiunta di carne equina nei preparati alimentari, si è resa disponibile ad accogliere la richiesta, assumendo l'impegno a relazionare in proposito al Consiglio e al Parlamento europeo in tempi brevi, pur conservando un atteggiamento cauto riguardo all'auspicata indicazione di origine anche per le carni e i prodotti carnei.

Benché non di diretta competenza del Ministero, si segnalo che una prima importante revisione della politica in materia di sicurezza alimentare, dal punto di vista sia organizzativo che normativo, è stata realizzata partendo da una netta distinzione tra le funzioni di gestione e quelle di valutazione del rischio alimentare. Si fa riferimento al "pacchetto igiene", di cui il regolamento (CE) n. 178 del 2002 che ha posto le basi per garantire un elevato livello di tutela della salute umana in relazione agli obiettivi di sicurezza alimentare. A tale fine, infatti, oltre ad istituire l'EFSA, con funzioni di consulenza e assistenza scientifica nel campo della valutazione del rischio sulla sicurezza della alimentare, il regolamento prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dal produttore al consumatore, permettendo loro di acquisire piena fiducia nei processi decisionali fondati su evidenze scientifiche e valutati da istituzioni indipendenti, in ambito sia europeo che nazionale.

Avendo di mira tali obiettivi, l'EFSA, le istituzioni europee e gli Stati membri si sono impegnati ad adottare specifiche misure, basate sull'analisi del rischio e sui dati scientifici disponibili e rivolte alla tutela della salute. Il legislatore comunitario, peraltro, si è preoccupato che l'Autorità fosse sottoposta a periodiche valutazioni esterne indipendenti, in relazione alle attività espletate e ai risultati conseguiti, con riguardo anche alla capacità di essere indipendente e terza nei confronti degli *stakeholder* del mondo dell'agroindustria.

Al riguardo si evidenzia che la società Ernst and Young nel 2012, dopo aver interpellato oltre 100 *stakeholder* (tra cui 5 organizzazioni non governative e 9 organizzazioni dei consumatori), ha ritenuto la suddetta Autorità imparziale dotata di uno dei sistemi più solidi ed avanzati per garantire l'indipendenza.

Inoltre, l'EFSA è espressamente chiamata ad agire in stretta collaborazione con gli organi nazionali competenti aventi analoghe funzioni.

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi di creazione di un'agenzia per la tutela delle produzioni che coordini l'azione delle varie amministrazioni competenti alle indagini e ai controlli sulla sicurezza e qualità degli alimenti, è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013, in via preliminare, il disegno di legge recante "disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare".

Tale disegno di legge comprende la delega al Governo per il riassetto, in conformità con le norme comunitarie, delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti nonché per la razionalizzazione del sistema operativo di controllo, proprio attraverso l'individuazione di più adeguate modalità e procedure di collaborazione tra le autorità competenti, a livello centrale e periferico, anche ai fini del "piano integrato di controllo nazionale pluriennale" previsto dal regolamento (CE) n. 882 del 2004.

Il disegno di legge è attualmente all'attenzione della Conferenza unificata e, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, approderà in Parlamento per l'esame e le proposte emendative o integrative che saranno ritenute opportune nel rafforzare, attraverso l'articolato, la volontà condivisa di creare un più efficace e coordinato sistema di garanzia della sicurezza e della qualità alimentare.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE GIROLAMO

(18 ottobre 2013)

DI BIAGIO. - *Ai Ministri degli affari esteri, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge n. 38 del 2012, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri", ha previsto la partecipazione del personale assunto con contratto regolato dalla legge locale alle rappresentanze sindacali sul posto di lavoro, disponendo ulteriormente l'applicabilità ad esso delle aspettative e dei permessi sindacali;

in occasione del voto delle rappresentanze sindacali unitarie, il Ministero degli affari esteri ha provveduto a richiedere una parere al Dipartimento della funzione pubblica, che ha rinviato l'applicabilità della disposizione ad un accordo tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali rappresentative ai fini di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la conseguenza che, malgrado l'entrata in vigore della citata legge n. 38 del 2012, al momento il personale a contratto locale non può ancora godere a pieno titolo delle prerogative sindacali;

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione *pro tempore*, Filippo Patroni Griffi, nel dicembre 2012, in risposta ad un'interrogazione parlamentare presso la Camera dei deputati (4-18192), ha evi-

denziato che il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe predisposto un atto d'indirizzo all'Aran per impartire le necessarie indicazioni e direttive ai fini dell'attivazione della legge n. 38 del 2012 nel quadro della stipula del nuovo accordo collettivo nazionale quadro, considerando che quello vigente non teneva conto delle modifiche normative introdotte dalla stessa legge in quanto stipulato in data anteriore alla novella;

il ministro Patroni Griffi ha anche evidenziato che in sede di contrattazione collettiva sarebbero state affrontate le problematiche relative alle nuove previsioni legislative, sia relativamente ai permessi sindacali sia alle elezioni per la costituzione delle rappresentanza, nonché ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale;

all'inizio di maggio 2013 è stato avviato il tavolo convocato dall'Aran per la definizione del nuovo contratto collettivo nazionale quadro, che avrebbe dovuto includere le variazioni introdotte dalla citata legge;

risulta all'interrogante che, per quanto riguarda il secondo articolo della medesima legge, sono state eccepite delle criticità da parte dei sindacati confederali partecipanti al tavolo tecnico, che hanno evidenziato apertamente che le deleghe sindacali degli impiegati a contratto a legge locale non potranno essere fatte valere ai fini della rilevazione della rappresentatività, evidenziando, tra l'altro, che siffatta richiesta è animata da pure ragioni politiche, motivate strumentalmente con una possibile perdita di rappresentatività che l'applicazione delle disposizioni della legge n. 38 del 2012 comporterebbe per i confederali;

alla luce di quanto indicato appare però interessante evidenziare che le deleghe rilasciate al personale a contratto locale ammontano a 508, un numero esiguo rispetto al numero complessivo di deleghe rilasciate ai sindacati della pubblica amministrazione, che ammonta a 1.300.000, che quindi non comporta alcuna modifica dei rapporti di forza attualmente esistenti;

secondo l'interrogante si rischierebbe che, in ambito di contrattazione, i confederali sollecitino un intervento sul contratto collettivo nazionale quadro in maniera a loro funzionale, tralasciando di fatto quanto disposto dalla legge e quanto auspicato dal ministro Patroni Griffi nei mesi scorsi;

appare opportuno evidenziare che nell'articolo 4, comma 2, della bozza di contratto collettivo nazionale quadro verrebbe definito il tipo di permessi sindacali di cui possono essere destinatari gli impiegati a legge locale oltre che la rilevazione della rappresentanza sulla base delle deleghe;

sarebbe pertanto auspicabile che questo articolo preveda che fra i destinatari delle ore di permesso sindacale vi sia anche il personale a contratto locale;

appare ulteriormente significativo evidenziare la questione del conteggio delle deleghe sindacali degli impiegati a legge locale ai fini della rappresentatività, che sta sollevando le maggiori criticità in capo ai confederali, i quali stanno di fatto bloccando l'operatività del tavolo di concertazione presso l'Aran, monopolizzando le richieste, e limitando, nel contempo, non soltanto la fattività di una disposizione dello Stato ma anche e soprattutto il diritto del lavoratore a fruire in maniera completa di un diritto riconosciuto dall'ordinamento,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra e quali iniziative intendano intraprendere al fine di consentire un corretto ed opportuno svolgimento delle attività del tavolo di contrattazione dell'Aran, che tenga preliminarmente conto della garanzia di un diritto legittimo del lavoratore nel pieno rispetto della normativa vigente.

(4-00187)

(16 maggio 2013)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo si chiede l'applicazione di quanto disposto dagli articoli 42, comma 3-*bis*, e 50-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali prevedono, rispettivamente, che al personale assunto con contratti regolati dalla legge locale presso le sedi diplomatiche consolari e gli istituti di cultura nel mondo venga concessa la possibilità di partecipare alle rappresentanze sindacali del posto di lavoro nonché di usufruire delle aspettative e dei permessi sindacali del settore pubblico.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, con l'approvazione il 22 marzo 2012 della legge n. 38 recante "Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri", sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero.

In particolare, viene garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, alle elezioni svolte per la costituzione dell'organismo di rappresentanza sindacale unitaria (articolo 1). Di conseguenza, si applicano alle stesse categorie di personale le norme vigenti in materia di aspettative e permessi sindacali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del

2001 (articolo 2). La disposizione prevede, in particolare, che i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali siano determinati dalla contrattazione collettiva in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali. Inoltre, alla contrattazione collettiva è demandata anche la gestione dell'accordo, che include le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali.

Al riguardo, si rappresenta che in data 24 maggio 2013 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la ripartizione delle prerogative sindacali tra le organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015. Tale ipotesi (stipulata sulla base delle direttive contenute nell'atto di indirizzo condiviso da tutti i comitati di settore delle amministrazioni pubbliche) distribuisce i contingenti dei permessi e dei distacchi sindacali tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali che sono state dichiarate rappresentative nei comparti di contrattazione collettiva nel triennio 2013-2015. Le prerogative, infatti, competono, ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente alle associazioni sindacali rappresentative, così individuate sulla base del grado di rappresentatività, della diffusione territoriale e della consistenza delle relative strutture organizzative.

Il Governo, in data 20 settembre 2013, ha valutato positivamente l'ipotesi di contratto ed ha autorizzato il Ministro ad esprimere parere favorevole sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la condizione che il comma 2 dell'articolo 4 dell'ipotesi di accordo venga riformulato nel seguente modo: "il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 1, lettera a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 1".

L'ARAN, in data 25 settembre 2013, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri, ha convocato le parti negoziali le quali hanno manifestato "la propria disponibilità a sostituire il citato comma 2 con la formulazione richiesta nella delibera del Consiglio dei Ministri, all'atto della sottoscrizione definitiva". Successivamente, l'ipotesi di accordo è stata trasmessa dall'ARAN alla Corte dei conti per la prescritta certificazione dei costi.

In conclusione, le parti negoziali con l'ipotesi di accordo hanno dato attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 38 del 2012, dove garantisce testualmente al personale in questione, se eletto nelle rappresen-

tanze sindacali, l'attribuzione delle relative prerogative sindacali per il funzionamento dell'organismo (articolo 4, comma 2, dell'ipotesi di accordo).

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

D'ALIA

(16 ottobre 2013)

DIVINA. - *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* - Premesso che:

un'impresa edile del Trentino, nel 2007, ha subito il furto di una pala meccanica, nuova, prodotta dalla ditta Eurocomat, del valore di circa 60.000 euro;

del furto, all'epoca, fu sporta regolare denuncia alla polizia dal proprietario titolare dell'impresa edile;

nel corso del 2012, alla ditta Eurocomat è pervenuta, dalla Romania, la richiesta di un pezzo di ricambio, munito di matricola, dalla quale è stato possibile risalire alla pala meccanica rubata in Trentino nel 2007;

la ditta produttrice ha avvertito immediatamente il titolare dell'impresa della richiesta del pezzo di ricambio, informandolo che il mezzo rubato si trovava in Romania presso una ditta locale;

conseguentemente, il titolare dell'impresa si è recato nel paese rumeno, portando con sé tutta la documentazione comprovante la proprietà del mezzo: la denuncia del furto, i documenti del mezzo, confidando nel supporto degli organi di polizia locali;

il commissariato di polizia di Arad, interpellato dal proprietario, non ha saputo però offrire alcuna assistenza in merito, anzi ha tentato di dissuaderlo dal tentare di rientrare in possesso del proprio mezzo, adducendo che sarebbe stato acquistato come "usato" presso un'importante concessionaria di Bucarest;

anche ammettendo che le cose fossero andate così, sarebbe stato opportuno fare delle accurate ricerche presso la concessionaria, al fine di conoscere in quale modo la stessa avesse a disposizione il mezzo, da chi lo avesse acquistato e con quali documenti,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quanto sopra riportato;

in casi come questo, come dovrebbe comportarsi e a quale autorità dovrebbe rivolgersi un cittadino italiano che tenta di rientrare in possesso di un suo legittimo bene all'estero;

come sia possibile che organi di polizia di un Paese dell'Unione europea possano rifiutarsi di effettuare indagini in merito ad atti illeciti comprovati documentalmente;

considerando che il traffico di mezzi ed automobili rubati in Italia ha trovato spesso come destinazione finale la Romania, quali iniziative di competenza intendano assumere per arginare tali pratiche criminose e per consentire ai legittimi proprietari italiani di rientrare in possesso dei loro beni.

(4-00007)

(21 marzo 2013)

RISPOSTA. - La Romania è un Paese fortemente interessato dal traffico internazionale dei veicoli rubati (compresi mezzi industriali di ingente valore economico) sia come zona di transito verso l'Ucraina, la Moldavia e la Russia, sia per il cospicuo riciclaggio interno dei mezzi, facilitato da organizzazioni specializzate aventi legami con omologhi gruppi criminali italiani.

Per contrastare il fenomeno, già da anni la polizia rumena svolge controlli meticolosi alle frontiere e ha messo in atto un efficace piano d'azione che si avvale della proficua attività di Polizia giudiziaria svolta dalla Polizia investigativa criminale.

La collaborazione tra le forze di polizia italiane e quelle rumene ha raggiunto livelli ottimali dal punto di vista sia investigativo che del recupero dei veicoli ed è ulteriormente migliorata nel corso degli ultimi anni. Lo scambio informativo sui casi di maggiore interesse è proficuo ed è frutto di accurati accertamenti.

Al riguardo si segnala, ad esempio, il recente esito positivo di un'indagine su un traffico internazionale di veicoli che ha coinvolto ben 5 Paesi, tra l'Europa e l'Africa, e ha condotto all'identificazione in Romania dei responsabili, con relativo sequestro di alcuni veicoli di ingente valore.

Gli organi di polizia italiani e rumeni stanno collaborando attivamente anche in merito all'indagine richiamata. Le ricerche effettuate evi-

denziano, infatti, che la pala meccanica rubata al cittadino italiano è stata poi comprata, tra il 2007 e il 2008, da un cittadino rumeno. A seguito della vendita, le autorità giudiziarie rumene hanno avviato un'indagine preliminare a carico del venditore per concorso in ricettazione, nonché per furto aggravato e appropriazione indebita. Il caso, attualmente, è in fase istruttoria presso la procura generale di Arad.

Occorre evidenziare che, nel diritto penale rumeno, è contemplato l'acquisto in buona fede di un bene, mentre non è previsto l'incauto acquisto. Qualora l'acquirente dimostri di avere regolarmente comprato un bene risultato poi essere provento di furto, la decisione in merito al sequestro del bene medesimo diventa di unica competenza dell'autorità giudiziaria che, nella prassi, in attesa di una determinazione finale, ne affida la custodia proprio all'ultimo acquirente.

Per quanto concerne, infine, le iniziative intraprese per arginare il traffico all'estero di mezzi e automobili rubati in Italia, si osserva che in Romania non si applica ancora interamente la convenzione del 19 giugno 1990 di esecuzione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in particolare l'art. 100, che disciplina l'inserimento delle segnalazioni nel sistema informativo Schengen e le modalità di recupero di alcune fattispecie di oggetti rubati. In ogni caso, l'allegato II all'atto, relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea di Romania e Bulgaria e agli adattamenti dei trattati UE, detta, all'art. 5, disposizioni in materia di cooperazione di polizia con Bucarest.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(14 ottobre 2013)

DIVINA. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri.* - Premesso che:

alla fine del mese di settembre 2013 si riunirà a Montreal l'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) durante la quale, a seguito della legge approvata dal Congresso degli Stati Uniti d'America, e firmata a luglio dal presidente Obama, la delegazione degli Stati Uniti proporrà l'ingresso di Taiwan, con lo *status* di "osservatore" nell'organizzazione, al fine di includere l'isola nella rete di norme, regolamenti e procedure di sicurezza che fanno capo all'ICAO;

sempre a luglio, una petizione sottoscritta da 83 deputati del Parlamento europeo, provenienti da 20 Paesi della UE, ha invocato l'urgente

necessità della partecipazione di Taiwan all'ICAO per le ineludibili ragioni di garantire la sicurezza del trasporto aereo internazionale in una delle aree di traffici tra i più intensi al Mondo;

dal 2011 i cittadini taiwanesi entrano nei Paesi dell'Unione europea senza visto per soggiorni entro i 90 giorni, e tale esenzione vale anche per i cittadini dei Paesi UE che si recano a Taiwan;

dal 2012 anche gli Stati Uniti d'America hanno abolito il visto d'ingresso per i cittadini di Taiwan, che è divenuta così il quinto Paese asiatico a cui Washington ha concesso questa importante liberalizzazione;

tali decisioni hanno determinato un enorme incremento dei viaggi all'estero dei cittadini taiwanesi, per ragioni di lavoro, turismo e studio, sia in Europa sia negli USA, incremento a cui si è affiancato quello dei cittadini europei ed americani a Taiwan;

è costantemente in crescita l'importanza economica e finanziaria delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e Taiwan il cui interscambio, nel 2012, ha raggiunto i 37,2 miliardi di euro, tra i quali oltre 3 sono quelli inerenti all'Italia;

Taipei è direttamente collegata con 117 città del mondo e sulla sua *flight information region* (FIR), che ricopre un'area di 180.000 miglia marine quadrate, transitano annualmente 1,3 milioni di voli con 45 milioni di passeggeri;

attualmente sono 150 i voli settimanali tra Taipei e le principali capitali europee, tra le quali Roma, 400 quelli con le città degli Stati Uniti, 660 con il Giappone e 1.200 attraverso lo stretto di Taiwan, di cui oltre 600 con le maggiori città della Cina;

a parte la piena partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio e ad altre istituzioni economiche multilaterali quali l'APEC, l'ADB, la BERS, il SICA, Taiwan già partecipa, dal 2009, con lo *status* di "osservatore" all'Assemblea mondiale della sanità,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare per sostenere l'ingresso di Taiwan, come "osservatore", nell'ICAO nell'interesse prioritario della piena sicurezza del trasporto aereo internazionale e quindi delle centinaia di migliaia di cittadini italiani ed europei che si recano a Taiwan e in Asia ogni anno.

(4-00816)

(11 settembre 2013)

RISPOSTA. - L'Italia intrattiene con Taiwan intense relazioni economiche e culturali nel rispetto del "One China policy", cui l'Italia e gli altri Paesi membri dell'Unione europea aderiscono, e del conseguente riconoscimento della Repubblica popolare cinese quale unica entità statale cinese.

I dati dell'interscambio commerciale sono emblematici dell'intensità dei rapporti tra i settori produttivi italiani e taiwanesi e delle promettenti opportunità che il mercato taiwanese può offrire ai nostri operatori economici.

Parallelamente al positivo andamento dei rapporti economico-commerciali sono in costante espansione anche i flussi di visitatori tra Italia e Taiwan, stimolati dalla decisione dell'Unione europea, effettiva dal 2011, di abolire i visti di ingresso per soggiorni inferiori ai 90 giorni per i titolari di passaporti emessi dalle autorità dell'isola. Alla luce di ciò, Taiwan rappresenta un *partner* al quale l'Italia guarda con crescente interesse ed è pertanto costante l'attenzione del Ministero per l'individuazione di strumenti e per la promozione di iniziative che, nel rispetto della "One China policy", mirino al rafforzamento dei rapporti con l'isola.

In questo contesto va inquadrata anche la posizione italiana in merito all'aspirazione di Taiwan a contribuire più attivamente alla definizione e all'osservanza di regole e *standard* tecnici a livello internazionale.

Da un lato, va tenuto presente che le attività di alcune organismi internazionali a carattere tecnico possono beneficiare di una partecipazione, opportunamente modulata, di Taiwan. Esempi in tal senso sono dati dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità, alle cui riunioni Taiwan partecipa dal 2009 in qualità di osservatore, con la denominazione di "Chinese Taipei", e dall'Organizzazione mondiale del commercio, alle cui riunioni Taiwan partecipa dal 2002 con la denominazione di "Separate customs territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei)".

Dall'altro lato, appare necessario, dal punto di vista italiano, che le modalità di tale partecipazione siano compatibili con l'adesione dell'Italia alla "One China policy".

Coerentemente, anche per la questione della possibile partecipazione di Taiwan all'ICAO in qualità di osservatore, si ritiene preventivamente necessario individuare con spirito costruttivo, insieme ai *partner* dell'Unione europea e in consultazione con il resto della *membership* dell'organizzazione, formule idonee a coniugare l'interesse della sicurezza aerea internazionale, alla luce anche della rilevanza di Taiwan come "*hub*" aeroportuale internazionale, in rispetto della "One China policy".

Nell'ottica del raggiungimento di soluzioni coerenti con tali principi, largamente condivisibili in seno alla *membership* dell'ICAO, il Governo registra positivamente l'annuncio, reso pubblico con soddisfazione dalle stesse autorità di Taiwan, che una delegazione guidata dal direttore generale della Civil aeronautics administration (CAA) di Taipei è stata invitata, l'11 settembre 2013, a partecipare ai lavori della 38a assemblea dell'ICAO quale ospite del presidente del consiglio dell'organizzazione, con la denominazione di Chinese Taipei.

Il Vice ministro degli affari esteri

ARCHI

(17 ottobre 2013)

MAZZONI. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Considerato che:

le nuove regole sulle incompatibilità nelle nomine dei consigli di amministrazione delle società pubbliche hanno gettato un'ulteriore ombra di incertezza sulla normativa degli enti locali nel momento in cui si sta procedendo, con l'approvazione dei bilanci di esercizio, al rinnovo dei consigli in scadenza;

fino a pochi giorni fa l'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 costituiva la materia di riferimento; il 4 maggio è intervenuta invece l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013 che cambia radicalmente le regole di nomina dei consiglieri;

l'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevedeva che almeno due consiglieri su tre, o tre su cinque fossero, nelle società interamente pubbliche, dipendenti degli enti locali, con l'obiettivo dichiarato di risparmiare sui compensi degli amministratori e assicurare un rapporto più stretto tra Comuni e società partecipate;

il nuovo decreto, invece, interpreta la presenza dei dirigenti comunali nei consigli di amministrazione come elementi potenzialmente corruttivi. All'articolo 9, comma 1, si precisa che "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali (...) che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento (...) di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico". L'incarico di dirigente comunale è quindi incompatibile con i consigli di amministrazione delle società partecipate;

lo stesso decreto stabilisce, all'articolo 7, comma 2 che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del Comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della Giunta o del consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione; gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui sopra; gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi al fine di fare immediata chiarezza su due disposizioni in evidente contraddizione fra loro, il cui coordinamento risulta, a parere dell'interrogante, impossibile, e al fine di ridare ordine al sistema monetario, decidendo chi deve entrare in un consiglio di amministrazione e chi no, perché le amministrazioni in questo momento non possono né nominare i dipendenti comunali nelle società partecipate, né confermare i presidenti uscenti.

(4-00151)

(8 maggio 2013)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo sono stati sollevati dubbi interpretativi sulla portata di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di inconfiribilità (art. 7, comma 2) e di incompatibilità (art. 9, comma 1), rispetto alla disciplina, dettata dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta *spending review*), riguardante la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni.

In via preliminare, si fa presente che il sistema, disegnato dal decreto legislativo n. 39 del 2013, è volto a prevenire fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse, impedendo a chi ricopre incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati

dall'amministrazione che conferisce l'incarico, l'assunzione o il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione di appartenenza.

I dubbi interpretativi, sorti in sede di prima applicazione, riguardano la composizione dei consigli di amministrazione delle società partecipate in essere, per i quali è prevista la partecipazione obbligatoria di due o tre dipendenti dell'amministrazione titolare.

L'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'obbligo sia per le società strumentali, destinate allo scioglimento o all'alienazione (comma 4) sia per le società che svolgono servizi di interesse generale (comma 5) di dotarsi di un consiglio di amministrazione di 3 o 5 membri, a seconda della rilevanza e della complessità delle attività svolte, di cui 2 o 3 dipendenti dell'amministrazione titolare.

Nel caso di scelta di consiglio di amministrazione a 5 membri la norma prevede, poi, la possibilità di un amministratore delegato e la limitazione oggettiva delle eventuali deleghe al presidente (non gestionali dirette) e ciò appare finalizzato ad evitare che il conferimento di plurime deleghe gestionali dirette produca il conseguenziale ed inevitabile riconoscimento di emolumenti, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, a più soggetti, coerentemente con gli obiettivi di contenimento della spesa.

Quanto all'applicabilità temporale delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 nel caso di incarichi conferiti legittimamente in virtù della previgente disciplina normativa, si segnala che l'articolo 29-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, ha risolto le evidenziate questioni di diritto transitorio, disponendo che in sede di prima applicazione il neo introdotto regime sulle cause di incompatibilità si applica a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 (4 maggio 2013).

Gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima del 4 maggio 2013, sempre che conformi alla normativa previgente, continuano, dunque, a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

D'ALIA

(16 ottobre 2013)

PADUA, BIANCO, CIRINNA', DI GIORGI, DIRINDIN, FEDLI, GHEDINI Rita, MATTESINI, MINEO, ORRU', PUPPATO, GIACOBBE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 1° febbraio 2013, nell'ambito della riorganizzazione dell'ordinamento penitenziario, il Ministro in indirizzo ha decretato la soppressione delle case circondariali di Mistretta, Modica e Nicosia, motivando la decisione sulla base di criteri di carattere economico e gestionali. Gli stessi che hanno finito per rendere esecutiva la soppressione del tribunale di Modica, di cui la soppressione del carcere appare diretta conseguenza, e che, tuttavia, a giudizio degli interroganti non tengono conto di numerosi fattori;

in particolare, la motivazione principale della soppressione del carcere di Modica, così come di quelli di Nicosia e di Mistretta, risiederebbe nel fatto che il loro mantenimento comporterebbe oneri eccessivi per l'Era-rio in rapporto alle piccole dimensioni, in quanto ubicati in monumentali strutture conventuali riconvertite, che non permettono di ospitare un numero superiore rispettivamente ai 45, 35 e 16 detenuti;

il decreto esplicita che questa decisione è stata presa in funzione dell'apertura di nuovi padiglioni detentivi a Palermo e ad Agrigento, e della ristrutturazione della casa circondariale di Ragusa, dove, però, i posti non sarebbero ancora totalmente a disposizione per accogliere i detenuti; tali strutture, comunque, comportano costi elevati di gestione;

considerato che, a parere degli interroganti:

proprio in un'ottica di razionalizzazione delle spese e del numero di detenuti nelle carceri, in un Paese in cui si lamenta la carenza di strutture carcerarie e in cui il sovraffollamento è causa prima di suicidi, tale determinazione rischia di aggravare la situazione delle case circondariali di più ampia capienza, soprattutto in considerazione del fatto che le strutture che dovranno accogliere i detenuti, in particolare quella di Ragusa, non appaiono ancora adeguatamente ristrutturate e riorganizzate;

in particolare, la casa circondariale di Modica, che, allo stato, può avere una capienza regolamentare di 45 detenuti ed una capienza tollerabile di 59 detenuti, è divenuta - a detta degli stessi detenuti - nel tempo una "casa famiglia" in cui il detenuto è seguito nel processo di riabilitazione e di reinserimento nella società;

secondo quanto affermato dai detenuti del carcere di Modica - e riportato in una nota da loro consegnata al primo firmatario del presente atto nel corso di una visita nell'istituto detentivo -, la direzione e gli operatori si

spendono per favorire l'impiego di quanti vi sono reclusi nell'esecuzione di lavori all'interno della struttura stessa. In particolare, nella nota i detenuti affermano di non essere numeri ma persone. La maggior parte di essi proviene dalla stessa città (Modica) o da quelle vicine, per cui un loro trasferimento creerebbe seri problemi alle famiglie, soprattutto ai familiari anziani e ai bambini, per effettuare i colloqui settimanali, importanti per coltivare gli affetti. Nella struttura di Modica - continua l'appello dei detenuti - le persone che hanno difficoltà economiche, in particolare gli extracomunitari o chi non ha famiglia, vengono aiutate dai volontari e dal cappellano che pensano a fornire loro il vestiario, spesso anche qualche soldo per chiamare le famiglie lontane e tutto ciò che serve loro per l'igiene (cosa a cui invece dovrebbe provvedere lo Stato);

rilevato che:

nell'istituto di Modica, sono presenti i corsi di scuola elementare e media, due corsi individuali di ragioneria, due corsi di formazione professionale per artigianato artistico, due per addetto alle attività ludico-sportive, un corso per operatori della produzione agro-alimentare. A queste attività si aggiunge il lavoro intramurario che prevede l'occupazione di 11 detenuti in mansioni di inserviente, cuoco, muratore, manovale;

la struttura, tra l'altro, consta di una sala polivalente e di un'aula multimediale realizzata nell'ambito del progetto Opensun con *computer* riciclati. Conta, altresì, la sala di attesa per i familiari arredata anche con giochi per bambini;

gli stessi detenuti, inoltre, riferiscono che nella casa circondariale funziona tutto e che la direzione, da qualche anno, ha trasformato la struttura in un edificio dignitoso, in cui ogni stanza è arredata con bagno, i riscaldamenti sono funzionanti ed anche il presidio sanitario interno è efficiente;

è inoltre in via di perfezionamento un progetto socio-culturale ideato dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, che prevede l'impiego di detenuti, nelle mansioni di guida e di manutentori, nella chiesa e nel chiostro di S. Maria del Gesù, annessi all'Istituto, cosa che consentirebbe di rendere fruibile le opere ai visitatori;

qualora i detenuti venissero trasferiti, sicuramente si troverebbero in situazioni di sovraffollamento e quasi certamente non ritroverebbero le condizioni familiari e di rispetto di cui godono attualmente. Inoltre, per molti di loro, sarebbe impossibile godere della visita dei familiari a causa della lontananza dai luoghi di residenza;

considerato infine che il carcere di Modica, dal punto di vista strutturale e di rapporto tra detenuti, volontari, personale carcerario, si fonda

sul pieno rispetto dell'art. 27 della Costituzione che prevede che l'esecuzione della pena debba tendere alla rieducazione del condannato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda - una volta accertate le reali condizioni economiche e di vita presenti nella struttura carceraria di Modica - revocare il decreto di soppressione della casa circondariale;

se non ritenga che le condizioni detentive dignitose e rispettose dell'uomo, garantite nel carcere di Modica, e le opportunità offerte per la rieducazione e l'integrazione nella società civile debbano prevalere sui principi di mera economicità e su operazioni di taglio lineare e, a parere degli interroganti indiscriminato, di realtà che costituiscono esempi di eccellenza anche sul piano finanziario e gestionale.

(4-00214)

(21 maggio 2013)

RISPOSTA. - Con decreto ministeriale del 1° febbraio 2013 è stata disposta la soppressione delle case circondariali di Modica, Mistretta e Nicosia. Per quanto riguarda la struttura di Modica, le ragioni del provvedimento risiedono, principalmente, nella vetustà della struttura, che ne rende assai difficile l'adeguamento alle prescrizioni del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario. Risultano infatti assolutamente carenti gli spazi e gli ambienti destinati all'espletamento delle funzioni istituzionali e la ristrutturazione dell'immobile appare del tutto antieconomica per l'erario in termini di raffronto tra costi e benefici, considerata anche la già modesta capacità ricettiva della struttura che sarebbe ulteriormente ridotta in caso di opere di adeguamento igienico-sanitario, impiantistico e di ammodernamento. Inoltre, l'istituto risulta carente dal punto di vista del livello di sicurezza, tanto che di recente si è verificato un caso di evasione.

Ad ogni modo, la chiusura dell'istituto di Modica è, allo stato, di fatto sospesa e la struttura è a tutti gli effetti operativa. Ciò in attesa che si possa disporre di nuovi posti detentivi presso la vicina casa circondariale di Ragusa, che dista appena 15 chilometri, dove saranno ospitati i detenuti della casa circondariale di Modica (la cui presenza media è nell'ordine di 70-75 unità).

La struttura di Ragusa, che oggi risulta sovraffollata per la presenza di 172 detenuti, a fronte di una capienza tollerabile di 143 posti, sarà a breve interessata da lavori di ristrutturazione e di adeguamento di un intero reparto detentivo, attualmente chiuso. I lavori consentiranno il recupero di

108 posti, così assicurando il rispetto dei parametri fissati dalla Corte di giustizia europea.

Al riguardo, secondo le informazioni fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'ufficio tecnico del Provveditorato regionale ha ultimato la redazione del progetto relativo ai lavori di ristrutturazione e ha provveduto a depositarlo presso la Soprintendenza per i beni culturali, stanti i vincoli architettonici che gravano sulla struttura penitenziaria. Pertanto, la gara per l'affidamento dei lavori potrà essere bandita dopo il rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza ed è ragionevole stimare la consegna di tale reparto non prima della fine del 2014.

Per completezza, va evidenziato che anche per le case circondariali di Mistretta e di Nicosia, caratterizzate, come l'istituto di Modica, da limitate capacità ricettive, la fase esecutiva della chiusura è attualmente sospesa, in attesa di poter disporre di nuovi posti detentivi presso istituti penitenziari limitrofi.

In definitiva, con il complessivo riassetto degli istituti si intende conseguire, in un quadro coordinato di razionalizzazione delle strutture e di economicità di gestione, un effettivo miglioramento delle condizioni detentive, ovviamente non disgiunto dal proficuo svolgimento dei corsi di formazione professionale, dei corsi scolastici e delle attività trattamentali.

Il Ministro della giustizia

CANCELLIERI

(17 ottobre 2013)

STEFANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha soppresso l'Istituto nazionale ricerca alimentazione e nutrizione (Inran);

esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per effetto della soppressione, le funzioni e i compiti, in precedenza affidati all'Inran, sono stati affidati al Consiglio per la ricerca in agricoltura (CRA);

il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che "Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA";

al comma 6 individuava nel direttore generale dell'Inran la funzione di direttore delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che dovrebbero rimanere aperti fino alla data di emanazione del decreto o dei decreti di natura non regolamentare;

in data 18 marzo 2013 è stato adottato il necessario decreto di natura non regolamentare;

il trasferimento dei compiti e delle funzioni al CRA, a partire dalla data del 7 luglio 2012, ha comportato la soppressione dei relativi organi di governo dell'ente ossia il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti;

ad oggi, in più occasioni gli organi di vertice del CRA (presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori dei conti), sollecitati anche dalle organizzazioni sindacali di categoria del comparto ricerca, hanno più volte evidenziato di non avere mai ricevuto dall'autorità vigilante specifiche indicazioni relativamente all'esercizio dei compiti e delle funzioni nella fase transitoria;

all'interrogante non risulta alcun atto contabile che consenta, con trasparenza, di valutare la gestione finanziaria e contabile dell'esercizio posto sotto la responsabilità del direttore delegato per il periodo che va dal 7 luglio al 31 dicembre 2012 e dal 1° gennaio 2013 ad oggi;

l'allegato 3 del decreto si riferisce esclusivamente alla situazione contabile al 7 luglio 2012;

dallo stesso allegato 3, non è dato sapere l'esatto importo trasferito in relazione all'allegato 1 relativo alle risorse umane trasferite;

l'allegato 3 evidenzia una significativa incidenza dei residui attivi riferibili ad anni precedenti, pari ad oltre il 70 per cento del totale, e da quanto è dato desumere dai bilanci pubblicati molti di questi crediti potrebbero essere in gran parte non esigibili perché riferibili ad esercizi pregressi, ossia fino al 2003;

risulta all'interrogante che, nell'insieme, la situazione finanziaria e contabile dell'Inran, sottoposto alla vigilanza Ministero delle politiche agricole, è caratterizzata da un quadro di trasferimenti di cassa, diretti e indiretti, da parte dell'autorità vigilante che sarebbero di dubbia solidità;

tale contesto rischia di determinare nel CRA una condizione di profonda instabilità finanziaria, tale da poterne compromettere in prospettiva il raggiungimento degli obiettivi istituzionali oggi ampliati dall'integrazione di ulteriori competenze;

i motivi di preoccupazione sono anche in gran parte direttamente e indirettamente evidenziati dalla relazione sulla attività di verifica amministrativo-contabile svolta dal 1° marzo al 20 aprile 2012 a cura dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato;

il 30 aprile 2013 risultano in scadenza tutti i contratti a termine del personale precario senza che al momento esistano garanzie certe rispetto alla possibilità di rinnovo, nonostante la quasi totalità del personale sia titolare di elevate competenze scientifiche e pienamente operativo nell'ambito di attività già finanziate per i prossimi anni;

esiste una puntuale relazione sulla verifica amministrativo-contabile riguardante l'Inran, eseguita da un dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia, inviata all'autorità vigilante in cui si stigmatizzano una serie di irregolarità amministrativo-contabili,

si chiede si sapere:

quali iniziative il Ministro delle politiche agricole intenda assumere per far sì che in tempi rapidi, l'attuale e unico responsabile della gestione finanziaria del soppresso Inran, dottor Salvatore Petroli, concluda la sua attività definendo la rendicontazione della sua gestione dal 7 luglio 2012 al 18 marzo 2013, data di emanazione del decreto di natura non regolamentare;

quali atti di competenza il Governo intenda porre in essere affinché i trasferimenti finanziari a carico del CRA, per le competenze relative ai costi del personale a tempo indeterminato di cui all'allegato 1 del decreto, siano con certezza adeguati alla totalità delle esigenze contrattuali del comparto ricerca secondo quanto previsto dall'articolo 1 dello stesso decreto;

quali iniziative il Ministro intenda adottare in relazione al cospicuo "parco progetti", oggi acquisito dal CRA dal soppresso Inran, per garantire i rinnovi contrattuali del personale espressamente collegato a quelle risorse finanziarie.

(4-00067)

(16 aprile 2013)

RISPOSTA. - Riguardo all'interrogazione concerne alcune problematiche connesse alla soppressione dell'INRAN, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con trasferimento di compiti e funzioni al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), si ritiene opportuno premettere che l'amministrazione trasferisce a quest'ultimo, con cadenza trimestrale, le risorse finanziarie recate dall'apposito capitolo di bilancio 2084 (p.g. 1), "Spese di natura obbligatoria da assegnare al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura" destinate ai costi del personale a tempo indeterminato, nonché, in unica soluzione (p.g. 2), quelle destinate al "Rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali", relativi al personale dell'ente.

Come precisato al comma 18 dell'articolo 12, dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le risorse, indicate dalla legge di stabilità, sono così articolate per il triennio 2013-2015 dalla relativa tabella 12 (riguardante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato): anno 2013: 91.030.106 euro; anno 2014: 89.245.752 euro; anno 2015: 89.216.002 euro. Tali importi sono comprensivi, per singolo anno, dei fondi che negli anni precedenti venivano concessi all'ex INRAN.

Riguardo alle iniziative sul "parco progetti" del soppresso INRAN, ora acquisito dal CRA, preciso che nell'ambito del capitolo di bilancio 7303, p.g. 1 ("Contributi al CRA, Istituti universitari o altri organismi specializzati, per programmi finalizzati e coordinati di ricerca da attuare anche mediante l'acquisizione o messa a disposizione delle necessarie attrezzature tecnico-scientifiche secondo le priorità stabilite dalla programmazione agricola nazionale"), dal 2007 ad oggi, al soppresso Istituto sono stati concessi complessivi 27.103.789,20 euro per la realizzazione di 13 progetti di ricerca, in corso di svolgimento.

Rispetto all'importo complessivo sono stati già corrisposti, a titolo di anticipazioni e liquidazioni parziali, 21.593.385,36 euro. La differenza (pari a 5.510.403,84 euro) sarà saldata a conclusione delle iniziative ancora in essere (12). Peraltro alcuni di questi progetti, onde consentirne il completamento, sono stati prorogati per l'anno in corso ed altri anche per l'anno 2014.

Infine, sul capitolo di bilancio 7301, p.g. 1 ("Contributi al CRA per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico scientifiche") a favore dell'ex INRAN sono stati concessi contributi per 2.026.226 euro, di cui 702.069,35 euro a titolo di anticipazione. La differenza (1.324.156,65 euro) sarà corrisposta dopo la presentazione delle relative rendicontazioni.

Quanto sopra sintetizzato conferma che sono state messe in atto tutte le azioni necessarie a consentire la conclusione delle attività inerenti ai progetti nonché il proseguimento dei contratti di natura flessibile del personale ad essi assegnato, ovviamente, secondo le procedure stabilite dalle normative del comparto.

In ultimo, per quanto riguarda la posizione giuridica del direttore generale del soppresso istituto, si fa presente che, ai sensi del comma 6 del articolo 12, ha le funzioni di delegato *ope legis* allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'INRAN, fino all'emanazione dei decreti interministeriali previsti e per un termine comunque non superiore a 12 mesi. Tuttavia, il comma 4, riguardante il trasferimento del personale dall'INRAN al CRA con l'imposizione di una riduzione del 10 per cento sul complessivo, specifica che il personale di ricerca è esente dalla decurtazione e che "per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza". Ciò premesso, il CRA ha rivolto un apposito quesito al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per avere una certezza interpretativa del combinato disposto dei commi 4 e 6, laddove l'articolato farebbe propendere per il mantenimento del rapporto giuridico del direttore dell'ente soppresso fino al termine contrattualmente già previsto (naturale scadenza), mentre la funzione delegata è da ritenersi estinta allo scadere dei termini espressamente indicati dal comma 6.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DE GIROLAMO

(18 ottobre 2013)
